



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 è stato pubblicato il Decreto Legge n.23 dell'8 aprile 2020, recante misure urgenti anche nell'ambito fiscale.

Vi diamo cenno di quelle che possono essere più di Vostro interesse.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (Articolo 18)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che:

1) nel periodo d'imposta precedente **non hanno** realizzato **ricavi o compensi** superiori a 50 milioni di euro, **possono** far slittare il pagamento dei sotto riportati tributi/contributi in scadenza il prossimo 16 aprile e 16 maggio **se e solo se**, nei mesi di marzo 2020 su marzo 2019 ed aprile 2020 su aprile 2019, hanno subito un decremento **del fatturato o dei corrispettivi per almeno il 33%**.

Sono interessati i versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, in un'unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla predetta data.

2) hanno **iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019**, non potendo effettuare un raffronto con i dati storici, il differimento dei tributi sopra riportanti aventi scadenza 16 aprile e 16 maggio, spetta in ogni caso.

3) per le categorie già considerate come maggiormente colpite (a titolo esemplificativo ma non esaustivo agenzie di viaggio, palestre, impianti sportivi, noleggio mezzi trasporto), i versamenti delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e dei contributi in scadenza al 16 aprile sono già sospesi automaticamente sulla base dei precedenti decreti, senza dover dimostrare alcun decremento, invece per l'IVA (scadenza 16 aprile) la verifica va effettuata usando gli stessi parametri validi per gli altri soggetti di cui al punto 1 o 2. Tutti i tributi/contributi in scadenza il 16 maggio andrà fatta la sopra menzionata verifica del decremento del fatturato o dei corrispettivi. Eccezione fanno solo le Federazioni e Società sportive che già avevano il differimento di tutti i tributi/contributi in scadenza fino al 31 maggio, pertanto non devono applicare nessuna verifica di decremento.

Viene disposto che INPS, INAIL dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno sospeso i versamenti di loro competenza, affinché la Stessa possa effettuare le dovute verifiche sulla sussistenza dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

In sintesi:

SCADENZA	SOGGETTI				
	Soggetti attivi nelle filiere danneggiate (ex D.L. n. 9 e 18/2020)	Federazioni e società sportive dilettantistiche	Altri soggetti		
			attivi nelle province maggiormente colpite: Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi	attivi nel resto d’Italia	
			Ricavi o compensi 2019 NON superiori 50 milioni	Ricavi o compensi 2019 superiori 50 milioni	
16 aprile	Ritenute e contributi sospesi. Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri Soggetti)	Ritenute e contributi sospesi. Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri Soggetti)	Versamenti IVA sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019 Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)	Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019	Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 50% di marzo 2019
16 maggio	(vedi Altri Soggetti)	Ritenute e contributi sospesi. Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019 (vedi Altri Soggetti)	Versamenti IVA sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019 Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)	Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019	Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 50% di aprile 2019

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO (Articolo 20)

Non saranno applicate sanzioni e interessi in caso di omesso insufficiente versamento degli acconti delle imposte IRPEF/IRES/IRAP da pagare sulla base delle dichiarazioni dei redditi per il corrente anno d’imposta, qualora non sarà inferiore all’80% del dovuto.

CONSEGNA E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (Articolo 22)

Per le C.U. 2020 compensi 2019, non si applicano sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti, se questa avviene entro il 30 aprile 2020 (ex scadenza 31 marzo 2020).

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (Articolo 26)

La Legge di Bilancio 2020 era già intervenuta a semplificare i termini di pagamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo che chi non superava la soglia annua di euro 1.000, i termini di versamento erano 16 giugno e 16 dicembre. Mentre chi superava la soglia doveva rispettare i termini dei versamenti trimestrali già noti (20/4-20/7-20/10-20/1).

Ora il Decreto prevede che:

- se l'importo dei bolli dovuti per il I° trimestre 2020 è inferiore a 250 euro il versamento può essere eseguito entro il termine del versamento del II trimestre 2020, senza interessi e sanzioni;

- se la somma degli importi dovuti per il bollo del I°+II° trimestre 2020 è inferiore a 250 euro il versamento

può essere eseguito entro il termine del versamento del III trimestre 2020, senza interessi e sanzioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI "ANTI CORONAVIRUS" (Articolo 30)

Il credito d'imposta, già previsto, pari al 20% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è stato ampliato con estensione anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e agli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Viene demandata al Ministero dello Sviluppo Economico la predisposizione delle modalità attuative.

Gli Uffici Tributarî e Fiscali della Confartigianato FVG sono a disposizione per chiarimenti in merito.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)